

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI

Alessandro Scarpellini
Renato Tasseti

Ordine dei commercialisti
e degli esperti contabili Bergamo

NOTAIO

Emilio Pizio

del Consiglio notarile di Bergamo

CONSULENTI DEL LAVORO

Barbara Assolari

del Consiglio dei Consulenti
del lavoro di Bergamo

AMMINISTRATORE

DI CONDOMINIO

Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

C'è la proroga fino al 2024 Rimane il «bonus verde»

L'agevolazione. Irpef del 36% sulle spese per sistemare aree scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione, coperture «green» e giardini pensili



Era un provvedimento molto atteso quello che, nella legge di Bilancio 2022, prevede la proroga fino al 2024 del «bonus verde»

MARCO CONTI

Tra le notizie più green della legge di Bilancio 2022 c'è sicuramente la proroga fino al 2024 del bonus verde. L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

Il bonus si estende anche alle spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi sopracitati. Il pagamento deve essere effettuato tramite strumenti che ne consentano la tracciabilità, esempio: as-

segni bancari, postali o circolari, bonifico bancario o postale, carte di credito, bancomat. La detrazione si spalma in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, con una detrazione massima complessiva pari a 1.800 euro.

Il bonus spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese. Il bonus vale anche nel caso di spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5 mila euro per

unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota alui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non è previsto invece alcun bonus per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati e per i lavori in economia. In quest'ultimo caso, le Entrate hanno chiarito che tale circostanza non esclude che il contribuente si possa rivolgere a fornitori diversi per l'acqui-

sto di alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che l'agevolazione spetta a condizione che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. Il bonus per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è quindi valido solo a condizione che faccia parte di un intervento di ampia portata di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali. Nella sistemazione a verde nel suo complesso, non rientrano nel bonus le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 3.563

Lavori occasionali e perdita Naspi: quando si rischia?

Sono un ex lavoratore dipendente che ha perso involontariamente il lavoro e che attualmente percepisce dall'Inps l'indennità Naspi. Mi vengono proposti dei lavori occasionali o a chiamata; in quali casi rischio di perdere tale indennità?

— LETTERA FIRMATA

La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) spetta, al maturare di determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro e per una durata che può arrivare al massimo a 24 mesi. Tuttavia, nel caso in cui si intraprenda una nuova attività lavorativa dalla quale derivi un reddito superiore ad 8.145 euro, e se l'occupazione supera 6 mesi, si verifica la decadenza dalla Naspi; se il periodo di lavoro, invece è inferiore a 6 mesi, l'Inps sospende il beneficio per l'intera durata del contratto.

Se il reddito da lavoro, invece, non supera 8.145,00 euro, la Naspi non viene sospesa, ma il suo importo viene ridotto, a condizione che entro 30 giorni dalla nuova occupazione si comunichi all'Inps il reddito presunto e che la nuova occupazione sia presso un datore di lavoro diverso dal precedente. Solamente le prestazioni la lavoro occasionale (non dipendente), nel limite di 5 mila euro annui sono totalmente cumulabili con la Naspi senza perdere il beneficio.

RISPOSTA N. 3.564

Reddito dichiarato Quali limiti alle detrazioni?

Ho letto, di recente, che sono state introdotte delle limitazioni riguardanti le detrazioni per oneri con riguardo al reddito dichiarato. Potrei avere dei chiarimenti?

— LETTERA FIRMATA

La legge 160/2019, al comma 629 dell'articolo 1, ha previsto che, a partire dall'anno 2020, la detrazione per la generalità degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir possa variare in base all'importo del reddito complessivo. Le detrazioni, quindi,

spettano per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro (tenendo conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca), mentre, in caso di superamento di tale limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo apri a 240.000 euro. Per verificare le detrazioni spettanti per un reddito tra 120.000 euro e 240.000 euro occorre tenere conto del seguente rapporto: (240.000 euro - reddito complessivo) diviso 120.000 euro. Tali limitazioni non valgono per gli interessi passivi per prestiti o mutui agrari, per interessi passivi per l'acquisto o la costruzione prima casa e per le spese mediche.

Notaio

RISPOSTA N. 3.565

Accordo tra fratelli Affitto a riscatto per rilevare casa

Siamo due fratelli co-proprietari di un appartamento con annesso garage. Attualmente la casa è in vendita tramite agenzia, ma uno dei due proprietari vorrebbe riscattare la quota del fratello con la formula dell'affitto a riscatto; è possibile farlo tramite il riscatto d'affitto da parte del figlio di uno dei due proprietari? Qualora fosse possibile, come bisogna muoversi?

— LETTERA FIRMATA

Se c'è l'accordo tra i fratelli è possibile. Innanzitutto, dovete accordarvi con l'agenzia per risolvere il mandato di vendita conferito. Una volta fatto questo si valuta come ottenere il risultato finale dell'istestazione al figlio/nipote. Il rent to buy è un contratto particolare, che consente ad un soggetto sprovvisto di tutta o parte della provvista necessaria per l'acquisto e che non vuol fare ricorso al mutuo, di iniziare a pagare un canone mensile, che poi verrà conteggiato nel prezzo finale, a fronte dell'immediata disponibilità dell'alloggio. Si fanno due atti, un po' come nel caso del preliminare seguito dal definitivo, però con questa importante differenza: nel preliminare il promissario acquirente è obbligato ad acquistare, nel rent to buy no, ne ha solo la facoltà. Una volta trovato l'accordo col fratello, che è la cosa più importante, le consiglio di rivolgersi a un notaio di fiducia, che vi saprà indicare le possibili soluzioni.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

RISPOSTA N. 3.566

Catasto, come fare con le intestazioni non aggiornate?

In teoria io sarei comproprietario di alcuni terreni ed immobili ma se guardo alla loro visura nel sito dell'Agenzia delle Entrate trovo una situazione «irreale», in quanto la maggior parte degli intestati (compresi i miei genitori) è deceduta. Certamente in alcuni casi è stata fatta la dichiarazione di successione, per altri non sarei sicuro. Cosa posso fare per chiarire e magari sistemare la problematica. Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.

... LETTERA FIRMATA

Non è infrequente che le intestazioni catastali siano errate o comunque non aggiornate. Ciò può dipendere dai più svariati motivi, per esempio dalla mancata presentazione delle dichiarazioni di successione di persone defunte. Normalmente si tratta di beni di scarso valore, dei quali nessuno si interessa, anche per più generazioni, col risultato che non coincidono gli intestatari, i diritti e le quote (potrebbe per esempio aver trovato intestazioni tipo «Rossi Antonio fu Giovanni», perché fino al '57 le persone venivano identificate con la paternità). Tenga comunque presente che nel nostro

sistema il catasto non è probatorio; ciò che conta sono le risultanze dei registri immobiliari (la Conservatoria). Se vuole tentare di risolvere la questione deve procedere a delle indagini storiche, che possono essere complicate e costose. Potrebbe aver bisogno dell'aiuto di un notaio e magari anche di un tecnico.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 3.567

Ospito due parenti fuggiti da Ucraina: ci sono contributi?

Sono una collaboratrice domestica e sto ospitando a casa mia nuora e mio nipote che sono fuggiti dalla guerra in Ucraina, ho diritto a qualche contributo?

... LETTERA FIRMATA

Sono molte le iniziative che la popolazione italiana e bergamasca ha messo in atto per la popolazione ucraina, in particolare nel contratto collettivo del lavoro domestico è prevista la Cas.sa.Colf, ovvero una cassa che ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche finanziato con un contributo

di euro 0,06 per ogni ora retribuita, dei quali 0,02 a carico del lavoratore e trattenuto mensilmente dalle competenze mensili e un contributo di euro 0,04 a carico del datore di lavoro, versato poi trimestralmente unitamente ai contributi INPS. Nel caso specifico in data 12 aprile 2022 Cas.sa.Colf ha redatto un regolamento (disponibile anche in lingua ucraina) al fine di erogare alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti, un contributo una tantum di euro 300,00 che ospitano presso il proprio domicilio/residenza parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado, fuggiti dalla guerra, a fronte di spese da loro sostenute per la fornitura di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici. Il rimborso verrà corrisposto, a coloro che ne faranno richiesta tramite la compilazione dell'apposito Modulo Prestazioni Ucraina Allegato A-B-C che sarà a breve disponibile sul <https://www.cassacolf.it>. La prestazione decorre dal 24 Febbraio 2022 e la richiesta potrà essere presentata dal 1° Maggio 2022 al 30 aprile 2023 per una sola volta e indipendentemente dal numeri dei parenti e degli affini ospitati. E' importante verificare che l'importo minimo di euro 8,00 (previsto per accedere al contributo) pari alla somma dei due trimestri precedenti al trimestre per il quale si sta

presentando la richiesta di contributo, sia stato effettuato. La domanda potrà essere quindi inviata all'indirizzo email praticheucraina@cassacolf.it Vale la pena ricordare che i profughi ucraini che trovano ospitalità presso amici e parenti in modo autonomo hanno diritto ad un contributo di sostentamento, per il quale dovrebbe essere possibile a breve presentare la domanda sulla piattaforma informatica resa disponibile dal Dipartimento della Protezione Civile.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 3.568

Cane che calpesta il prato comune: è tutto regolare?

In un condominio di 48 anni dalla costruzione i proprietari dispongono di 8 box con prato pensile nato con una rete metallica su due lati delimitati dalla strada e un piccolo cancelletto socchiuso utilizzato dal giardiniere per il taglio periodico del prato. Un condomino 2 anni fa dopo aver proposto di mettere una rete metallica perimetrale lato corsello per ragioni di sicurezza e dai condomini approvato, successivamente si è rilevato che lo stesso con il suo cane abitualmente

calpesta il prato pensile come fosse un suo giardino. A pochi metri esiste un parco. Domanda: ciò è regolare?

... LETTERA FIRMATA

La conduzione dei cani in condominio è diventata ai giorni nostri argomento di grande preoccupazione, e alimenta un vivace dibattito tra residenti soprattutto nei casi di mancato rispetto delle regole ministeriali che sono (Ord. Min. Sal. 6.8.2013) poche ma spesso del tutto ignorate: 1. tenere sempre al guinzaglio il cane, salvo che in specifiche aree comunali attrezzate per cani ben contraddistinte; 2. essere in grado e saperlo gestire correttamente; 3. raccoglierne i bisogni portando con sé strumenti idonei; 4. portare con sé una museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali. E questo, badi bene, senza distinzione di taglia, razza o età. Quindi il condomino può calpestare il prato comune con il suo cane se la cosa non è vietata dal regolamento del vostro condominio e/o dalla fruibilità in sicurezza del posto, ma deve seguire tali poche e precise regole ministeriali.

RISPOSTA N. 3.569

Auto parcheggiate in cortile e quelle regole che mutano

Abito in un condominio di 15

appartamenti costruito 50 anni fa. Da sempre alcuni spazi del cortile sono utilizzati per parcheggiare le auto, anche se non ci sono delimitazioni. Nell'ultima assemblea l'amministratore ha rimarcato che il regolamento di condominio, di 50 anni fa, stabilisce di non parcheggiare le auto negli spazi comuni. Poiché il numero di auto possedute è aumentato, è possibile cambiare il regolamento? Quale maggioranza serve?

... LETTERA FIRMATA

La funzione principale del cortile è di dare luce e aria alle singole unità immobiliari, e in via accessoria anche quella di consentire ai condomini l'accesso non solo a piedi ma anche con veicoli alle rispettive proprietà. Se il regolamento condominiale introduce il divieto al parcheggio temporaneo di veicoli nel cortile, occorre vedere se tale regolamento sia vincolante in quanto (a) le relative regole risultino essere state accettate dai singoli acquirenti delle unità immobiliari al momento dei singoli rogiti, o (b) esso sia stato accettato all'unanimità da tutti i condomini. Se tale regolamento è vincolante, occorrerà allora il consenso unanime dei condomini. Se invece tale regolamento non è vincolante, l'assemblea potrà disporre opere per realizzare parcheggi condominiali con una maggioranza che rappresenti almeno metà del valore dell'edificio (cfr. 1120, comma 2).

Borsa

FTSE Mib	24.242,25	1,61%
FTSE All Share	26.483,66	1,46%
Dax Francoforte	14.039,47	0,72%
Cac 40 Parigi	6.476,18	0,79%

Ftse 100 Londra	7.561,33	0,22%
Dow Jones	33.127,01	0,20%
Nasdaq	12.563,76	0,22%
Nikkei Tokyo	26.818,53	-0,00%

Spread Btp-Bund	190,35	0,82%
Euro-Dollaro	1,0556	0,30%
Euro-Sterlina	0,8413	0,38%
Euro-Yen	137,0600	0,31%

Petrolio WTI	103,31	-1,77%
Oro Fino (euro/gr)	56,95	-2,33%
Argento	23,45	1,23%
Euribor (360) 3m	-0,416	diff: 0,013

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
A				
Abitare In	6,220	-4,31	165	-24,79
Acea	16,320	0,55	3476	-13,01
Accis-Agam	2,310	2,21	456	-6,48
Adidas ag	192,440	-1,47	40262	-24,03
Adv Micro Devices	85,950	3,50	81376	-34,25
Aedes	0,293	0,00	77	72,65
Aegon	1,672	-0,59	180	-39,42
Aerfer	4,922	1,07	777	11,94
Aeroporto Marconi Bo.	8,860	0,72	302	-
Ageas	45,760	1,33	10762	0,86
Andel Del	28,190	7,80	3360	-7,09
Air France Klm	3,381	1,84	1706	4,11
Air Liquide	162,480	-0,20	56135	5,84
Airbus	106,060	1,71	81950	-5,88
Alerion	22,900	-1,06	153	-5,58
Algowatt	1,135	9,13	50	230,90
Alkerm	15,440	-2,65	88	-31,98
Allianz	216,250	0,44	98156	5,54
Alphabett d A	2,233,500	2,03	665683	-13,93
Alphabet Classe C	2,213,500	0,68	77352	-14,59
Amazon	2,370,500	3,24	114228	-21,13
Ambientheris	0,942	-0,32	87	-17,73
Amgen	220,200	0,32	160674	9,01
Amplifon	37,100	-1,36	8399	-21,81
Anheuser-Busch	54,240	1,07	87231	2,24
Anima Holding	4,646	-0,47	1610	3,47
Antares V	8,450	3,30	584	-28,99
Apple	151,180	1,67	780879	-4,92
Aquafil	5,970	0,00	256	-22,06
Ariston Holding	8,790	-2,33	527	-13,31
Asciopave	3,400	-1,16	797	-2,02
ASML Holding	542,100	1,29	234910	-23,54
Atlantia	22,850	-0,13	18869	-30,51
Autogrill	77,040	1,50	2711	12,74
Autos Meridionali	30,100	-2,37	162	-32,97
Avio	116,200	2,65	306	-0,68
Axa	25,455	1,33	53180	-3,40
Azimut	20,500	0,64	2397	-16,94
Aza	1,617	0,34	5066	-5,99

B				
B Carige	0,787	0,00	599	4,79
B Carige Rsp	50,500,000	0,00	1	0,00
B Desio e Brianza	3,010	0,00	404	-0,33
B Ifis	17,770	2,78	956	-4,10
B.M.Paschi Siena	0,795	-1,24	797	-10,87
B.P di Sondrio	3,788	0,16	1777	2,43
B Profilo	0,213	-0,47	144	3,75
B Sistema	2,025	1,35	163	-3,80
Banca Generali	31,590	0,51	3691	-18,48
Banco Bpm	3,049	2,63	4620	15,49
Banco Santander	2,821	1,47	45520	-20,83
Basf	47,150	-0,51	43526	-43,05
Basifnet	6,300	2,11	384	9,57
Bastogi	0,658	0,00	81	-11,32
Bayer	60,940	1,74	46579	29,37
BbW Biotech	57,200	-0,35	3169	-23,12
BBVA	13,008	0,00	33393	-4,50
B&B Speakers	13,050	-2,25	144	-5,43
Bca Finnat	0,315	-0,94	114	18,42
Bca Mediolum B	6,954	0,52	516	-19,88
Beghelli	3,380	-0,15	456	-22,02
Benteler	0,392	-2,00	78	-11,51
Beiersdorf AG	93,240	-0,70	23496	3,16
B.F.	3,540	-0,84	662	-3,80
Biff Bank	6,225	3,58	1154	-12,20
Blalett Industrie	0,242	-1,02	38	-10,85
Biancamano	0,182	0,00	6	-0,00
Blesse	14,970	-0,20	410	-36,70
Bloera	0,098	0,00	3	-3,05
Bmw	79,890	2,83	48093	-9,69
Bnp Paribas	51,190	4,66	46630	-15,86
Borghesini	0,744	-0,27	179	19,61
Bper Banca	1,594	1,56	2253	-12,53

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
Brembo	9,465	0,64	3161	24,46
Brioschi	0,090	0,44	71	0,00
Brunello Cucinelli	48,680	-1,30	3310	-19,80
Buzzi Unicem	17,600	0,31	3390	-7,25
C				
Cairo Communication	2,250	1,12	302	10,29
Caleffi	1,300	5,26	20	-10,96
Caltagirone	4,220	4,20	507	6,84
Caltagirone Editore	1,110	-0,45	139	-1,33
Campari	10,710	2,24	12441	-16,69
Carel Industries	23,350	-1,68	2335	-12,22
Carrefour	20,880	2,25	14718	30,58
Cattolica Ass	6,410	1,26	14614	10,71
Cellulairline	3,600	0,84	79	-16,08
Cembre	27,800	0,00	473	-18,71
Centralit Holding	6,650	-0,45	1058	-20,64
Centrale del Latte d'Italia	3,050	1,33	43	-11,59
Chi	0,004	0,00	7	0,00
Cia	0,066	-0,06	6	-1,19
Cir	0,410	-1,91	524	-12,77
Civitanivasi S	4,500	2,74	138	0,00
Class Editorie	0,074	-3,39	13	-14,15
Cnh Industrial	14,025	3,39	19136	-5,53
Coima Res	9,860	0,00	356	-31,82
Commerzbank	6,418	3,75	8038	-4,58
Conati	0,538	5,08	20	-12,09
Continental AG	64,240	3,58	12848	-31,11
Covivio	68,150	2,17	6464	-5,84
Credem	5,890	-0,17	2010	1,20
Credit Agricole	10,500	3,04	23377	-16,73
Csp International	0,388	-0,51	16	2,92

D				
D'Amico	0,139	4,65	173	47,72
Danieli & C	20,350	1,75	832	24,77
Danieli & C Rsp	15,000	-0,53	606	-12,79
Danone	57,370	0,03	29477	4,42
Datalogic	8,950	-1,59	523	-41,50
Dea Capital	1,338	1,06	355	2,14
DeLonghi	22,660	0,71	3419	-28,11
Deutsche Bank	9,861	4,65	5629	-10,52
Deutsche Borse AG	161,850	0,00	31237	9,88
Deutsche Lufthansa AG	7,355	3,10	3429	19,34
Deutsche Post AG	40,000	-0,73	48510	-29,63
Deutsche Telekom	17,330	-1,75	75582	6,16
Diasorin	122,900	-0,45	6876	-26,60
Digital Bros	24,900	3,32	355	-16,78
doValue	7,390	-1,07	591	-11,92
E				
Edison Rsp	1,395	-2,79	153	-5,74
Eems	0,179	6,55	9	36,64
El En	12,850	1,02	1026	-17,52
Elica	3,290	-2,08	208	-9,74
Emak	1,430	0,00	234	-32,39
Enav	4,448	1,92	240	13,18
Enel	6,249	1,23	63532	-11,31
Enervit	3,490	0,58	62	-9,11
Eni	11,444	2,00	25104	-12,40
Engel	13,528	2,48	48776	10,70
E.ON	9,800	-0,85	19610	-19,79
Enpice	0,020	-0,50	8	-0,99
Equita Group	4,090	0,25	207	7,07
Erg	31,880	1,48	4792	12,10
Espirito	8,780	4,46	447	31,94
Essilorluxottica	160,200	-0,56	34933	-13,41
Eukados	1,400	7,69	32	-22,01
Eurotech	3,450	0,47	123	-31,82
Evonik Industries AG	24,970	0,00	11636	-12,11
Exor	66,440	1,90	16012	-15,86
Exprovia	1,802	-0,22	93	-18,83
F				
Falck Renewables	8,810	-1,01	2873	1,73
Faurecia	21,340	3,59	2946	-48,05
Ferrari	203,900	2,69	39541	-10,37

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
Fidia	1,565	-0,63	8	-18,06
Fiera Milano	3,275	0,92	236	-3,11
Fila	9,390	-0,84	404	-3,40
Fincantieri	0,582	0,61	989	-3,56
Fine Foods Pharma Ntm	0,810	-5,09	177	-47,99
FinecoBank	13,250	1,84	8108	-13,90
Firm	0,526	-1,87	229	-14,33
Freemium M Care AG	99,300	0,00	18164	1,51
Freemium SE & Co. KGaA	33,870	-0,03	18484	-1,83
Fulfilix	0,722	-5,25	8	-30,91
G				
Gabetti	1,444	-0,41	87	-26,70
Garofalo Health Care	4,775	0,95	431	-13,18
Gas Plus	3,920	1,55	176	-16,16
Gefran	9,320	-0,11	134	-17,67
Generali	18,305	1,98	29043	1,74
Geox	0,838	0,24	217	-21,68
Geovity	0,018	-1,01	2	-32,50
Giglio Group	1,234	-0,48	26	-24,37
Gilead Sciences	56,930	0,90	74346	-12,29
Goi	13,000	0,78	237	-20,25
Gvis	7,935	-0,44	1389	-24,79
H				
Heidelberg Cement AG	55,200	1,02	10350	-9,89
Henkel KGaA Vz	60,880	1,81	10847	-14,81
Hera	3,559	1,45	5301	-2,79
I				
I Grandi Viaggi	0,996	3,75	48	2,05
Iberridrola	11,010	0,05	70438	5,51
Igd	4,475	0,45	494	15,53
Il Sole 24 Ore	0,520	0,00	29	2,36
Illimity Bank	12,580	1,45	998	-14,48
Immsi	4,442	0,23	151	-1,84
Indel B	1,000	0,00	1	0,00
Indesit	0,000	0,00	0	0,00
Indesit & C	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Group	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Holding	0,000	0,00	0	0,00
Indesit International	0,000	0,00	0	0,00
Indesit North America	0,000	0,00	0	0,00
Indesit South America	0,000	0,00	0	0,00
Indesit UK	0,000	0,00	0	0,00
Indesit USA	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Vietnam	0,000	0,00	0	0,00
Indesit China	0,000	0,00	0	0,00
Indesit India	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Japan	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Korea	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Russia	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Turkey	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Brazil	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Mexico	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Argentina	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Colombia	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Peru	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Chile	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Ecuador	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Venezuela	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Cuba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Haiti	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Dominican Republic	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Puerto Rico	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Trinidad and Tobago	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Barbados	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Guyana	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Suriname	0,000	0,00	0	0,00
Indesit French Guiana	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Netherlands Antilles	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Aruba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Curaçao	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Saba	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Bonaire	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Eustazius	0,000	0,00	0	0,00
Indesit Sint Maarten	0,000	0,00	0	0,00